SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

02A09117

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi costituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lamezia Terme, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è sciolto per la durata di diciotto mesi;

Art. 2.

La gestione del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giorgio Criscuolo - prefetto;

dott. Mario Tafaro - vice prefetto;

rag. Paolo Pirrone - dirigente di seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 231

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'amministrazione comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che ne compromettono la libera determinazione e l'imparzialità e ne pregiudicano il buon andamento ed il funzionamento dei servizi.

Nel predetto ente, collocato in un contesto ambientale ad alta incidenza criminale, si sono verificati ripetuti, gravi ed inquietanti eventi delittuosi ad opera delle cosche mafiose locali.

Il livello di gravità della condizione locale è dato dalla presenza sul territorio di tre agguerrite cosche mafiose, frutto di scissioni e di nuove alleanze, dedite all'attività estorsiva, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi ed alla infiltrazione nell'imprenditoria locale e negli appalti pubblici. La guerra di mafia apertasi tra le suddette cosche ha fatto registrare in un breve periodo (settembre 2000 - luglio 2002) ben sedici distinti episodi di agguato di stampo mafioso, caratterizzati da particolare efferatezza e spregiudicatezza di esecuzione, con quindici omicidi e sette ferimenti gravi.

Il contesto così degradato, unitamente all'emergere di specifiche situazioni abbisognevoli di approfondimento, ha motivato l'esigenza di una preventiva analisi dei rischi di esposizioni ad interferenze criminali, anche in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali già programmate.

Invero, il prefetto di Catanzaro, considerati gli elementi già emersi dalle indagini, ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti sia dalla commissione d'accesso sia dalle competenti autorità investigative, avvalorano la sussistenza di fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata nel territorio che, da tempo, attraverso persone di fiducia, mira ad inserirsi nella gestione del comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991.

Il quadro ambientale emerso dagli accertamenti risulta caratterizzato dagli stretti rapporti di parentela di due consiglieri comunali in carica con altrettanti elementi del disciolto consiglio, a suo tempo indicati nel provvedimento di rigore come gravitanti negli ambienti mafiosi e rinviati a giudizio nel 1995 per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del c.p.; altro consigliere, già facente parte del disciolto consiglio ed indicato nel provvedimento di rigore quale beneficiario di voto di scambio in occasione delle elezioni del 1991, è entrato in consiglio nel luglio 2002.

Rapporti di parentela e affinità con personaggi appartenenti o vicini alla criminalità organizzata sono riconducibili ad altri quattro consiglieri, eletti nelle recenti consultazioni.

Concorre a delineare la particolare situazione dell'amministrazione il prossimo ingresso in consiglio comunale di un soggetto attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di usura. Il medesimo, già agli arresti domiciliari, si è vista respinta il 28 settembre 2002 l'istanza di riesame dalla Corte di cassazione la quale ha specificatamente motivato con la incontrovertibile sua pericolosità sociale.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e dagli elementi emersi dagli ulteriori approfondimenti svolti su taluni aspetti della stessa relazione, cui si rinvia integralmente, anomale cointeressenze nella gestione amministrativa dell'ente si rilevano dalla situazione di alcune società partecipate dal comune. È stato, infatti, messo in evidenza come, durante l'attuale gestione amministrativa, presso tre di queste, fra cui anche una società di cui il comune detiene la maggioranza del capitale sociale, sono stati assunti soggetti con pregiudizi penali. In particolare in una società, costituita per la gestione dello scalo aeroportuale, di cui il comune detiene il 20% del capitale, risulta assunto per chiamata diretta il congiunto di un personaggio di vertice di una cosca locale. Seppure l'assunzione sia stata effettuata per una forma agevolativa contemplata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, risulta singolare che la scelta sia ricaduta su persona vicina alla criminalità.

Ulteriori segnali delle possibili cointeressenze si rinvengono nella designazione da parte della giunta, in qualità di componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio, di personaggi collegati al disciolto consiglio comunale, in quanto membri o parenti di membri dello stesso.

Accertamenti in corso, da parte dei competenti organi investigativi, fanno risalire il favoritismo nelle scelte dell'amministrazione anche all'assunzione a tempo determinato, tuttora in atto, del parente di un noto esponente della criminalità organizzata. In tale vicenda emerge il fattivo interessamento di un consigliere comunale in carica anche nella precedente consiliatura.

Assumono percettibile rilievo, nel quadro delle interferenze subite dall'amministrazione locale, taluni episodi riguardanti un imprenditore locale. È emerso, infatti, come questi sia riuscito ad ottenere dall'ente una concessione edilizia in sanatoria per la ripresa dell'attività estrattiva di una cava, precedentemente posta sotto sequestro preventivo dall'Autorità giudiziaria, per abusivo esercizio dell'attività condotta con notevole pregiudizio ambientale, tale da provocare rilevante dissesto idrogeologico. Appaiono significativi, al riguardo, da una parte, la circostanza che lo stesso sia risultato destinatario del diniego di nulla osta all'acquisto di esplosivi, nonché di una proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dall'altra, il mancato esercizio da parte dell'ente di ogni tempestivo controllo, secondo le prescrizioni, sull'attività estrattiva e di recupero ambientale.

Peraltro, lo stesso imprenditore è risultato destinatario di un diniego al rilascio della certificazione antimafia. Inoltre, a seguito delle indagini relative ad un omicidio perpetrato in un agguato di chiaro stampo mafioso, è emerso che lo stesso imprenditore era, insieme all'ucciso, socio occulto di una società titolare di licenza di pubblico esercizio, a seguito dei fatti revocata. Pure questo episodio concorre a delineare il coinvolgimento del soggetto negli ambienti malavitosi locali, rendendo perciò significativi i rapporti anche intensi con alcuni amministratori locali. Ulteriore elemento emblematico della permeabilità del sistema trova conferma nella circostanza che altri lavori appaltati sono stati eseguiti anche con l'impiego di manodopera e mezzi riferibili alle ditte del sopracitato imprenditore.

Il settore in cui emerge segnatamente l'uso distorto della pubblica amministrazione è quello degli appalti, notoriamente appetito dalla criminalità organizzata. Dagli accertamenti svolti viene messa in evidenza la posizione di un ex amministratore, che ha dismesso la carica elettiva per assumere quella di presidente di una società consortile mista, in sostituzione del sindaco divenuto incompatibile con la predetta carica. Appare al riguardo significativamente grave, in ragione degli intensi rapporti d'affari intrattenuti con imprenditori coinvolti in indagini di polizia giudiziaria, che lo stesso ricopra tale carica rappresentativa in una società la cui prevalente partecipazione al capitale è di natura pubblica.

Elementi di contiguità con la criminalità locale emergono, altresì, dagli stretti rapporti e collegamenti tra le varie imprese che partecipano sistematicamente alle gare indette dal comune con il sistema della licitazione privata: attraverso fittizie fusioni aziendali o accordi precostituiti tra ditte, che trovano conferma anche nello scambio di manodopera fra i concorrenti alle varie gare, si ingenera la concreta possibilità d'influire sull'esito dell'appalto e quindi sulla scelta del relativo aggiudicatario, alterando così il principio di libera concorrenza. Rivelatrice delle rilevate anomalie gestionali è l'esecuzione di alcuni lavori di restauro e valorizzazione culturale-turistica concessi in appalto ad una ditta nella quale risultano inseriti appartenenti ad una cosca mafiosa.

Viene indicato come ulteriore segnale della compiacente attività dell'amministrazione comunale l'erogazione di contributi straordinari, spesso reiterati, in favore di soggetti con legami di parentela, affinità e frequentazione con personaggi riconducibili all'alveo della criminalità.

La vicenda concernente l'assegnazione degli immobili confiscati ad una famiglia mafiosa è sintomatica del condizionamento dei sodalizi criminosi sulla vita di quell'ente e delle pressioni cui lo stesso è sottoposto. Da accertamenti in corso risulta che gli assegnatari degli alloggi confiscati sono stati indotti, a seguito di forme intimidatrici esercitate nei loro confronti, a rinunciare al predetto beneficio. Nella circostanza assume un ruolo inquietante l'interessamento di un amministratore proprio in favore della famiglia mafiosa titolare dei beni confiscati.

Nel descritto contesto, in cui è forte l'incidenza sul territorio della criminalità organizzata, l'esigenza di funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza ai fondamentali canoni di legalità dell'apparato dell'ente locale si pone ancora più forte e pressante, al precipuo scopo di evitare ogni possibile permeabilità dell'ente all'influenza della malavita organizzata, che trova nella situazione amministrativo-contabile dell'ente, caratterizzata da diffuso disordine nella tenuta degli atti, nella ripartizione dei compiti e nella inadeguata utilizzazione del personale, l'*humus* favorevole ad ogni forma di interferenza.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Lamezia Terme, la cui capacità di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi.

Il prefetto di Catanzaro, con relazione del 4 settembre 2002, e successiva integrazione del 14 ottobre 2002, che si intendono integralmente richiamate, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria «Colatore Aspice», in Cremona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del consorzio idraulico di terza categoria «Colatore Aspice» (Cremona) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 64.850.417 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del consorzio idraulico di terza categoria «Colatore Aspice» (Cremona) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 64.850.417.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Colatore Aspice

ATTIVITA'			IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:			L. 64.850.417	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255),	L. 64.850.417
DEFICIT PATRIMONIALE ALLE CONSEGNE	L.	65.383.694		DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56,	
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L.	533.277		ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
				DELLO STATO	

CONTO ECONOMICO
Colatore Aspice

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	
Contributi ed Espropri	L. 40.800.170	Manutenzioni opere	L. 2.975.000
		Depositi cauzionali	L. 1.250.000
		Spese di segreteria	L. 238.125
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:		Compensi professionali	L. 16.776.650
Compensi Professionali	L. 2.100.000	Compensi Professionali	L. 1.250.000
Onorari Cause c/terzi	L. 9.791.250	Rimborso spese	L. 1.063.600
		Compensi Amm.	L. 3.000.000
		Rimborsi Trasferimenti	L. 800.000
		Compensi segreteria	L. 10.394.993
		Spese Economali	L. 70.950
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE:	
		Interessi BNL	L. 15.405.379
TOTALE PERDITE	**L. 52.691.420**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 53.224.697**
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 533.277**		
TOTALE A PAREGGIO	**L. 53.224.697**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 53.224.697**

02A13138

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale Montedison», in Milano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale Montedison» di Milano;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 282.562.657 (€ 145.931,43);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua aziendale Montedison» di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo finale di L. 282.562.657 (€ 145.931,43).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 282.562.657 (€ 145.931,43) è devoluto allo Stato e versato al conto corrente infruttifero di tesoreria, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa mutua aziendale Montedison (Milano)

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 (EX 597) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 282.562.657 € 145.931,43	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 282.562.657 € 145.931,43
		Avanzo della liquidazione	L. 282.562.657 € 145.931,43	

CONTO ECONOMICO
Cassa mutua aziendale Montedison (Milano)

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
Indennità anzianità art.76	L. 201.358.178	103.992,82	Interessi attivi	L. 204.475.208	105.602,63
Rivalutazione art.76	L. 25.947.966	13.401,01	Rimborsi spese	L. 96.152	49,66
Ritenute Fiscali	L. 2.945.000	1.520,97	Trasf.per art 76 da enti vari	L. 308.871.051	159.518,59
Spese giudizio	L. 628.610	324,65			
		-			
		-			
TOTALE PERDITE	L. 230.879.754	119.239,44	TOTALE PROFITTI	L. 513.442.411	265.170,88
Avanzo della liquidazione	L. 282.562.657	145.931,43			
TOTALE A PAREGGIO	L. 513.442.411	265.170,88	TOTALE A PAREGGIO	L. 513.442.411	265.170,88

02A13139

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua malattie per il personale della SIP».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua malattie per il personale della SIP»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 6.564.463 (€ 3.390,26);

Decreta:

Art.1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua malattie per il personale della SIP» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo finale di L. 6.564.463 (€ 3.390,26).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 6.564.463 (€ 3.390,26) è devoluto allo Stato e versato al conto corrente infruttifero di tesoreria, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa Mutua Malattie SIP

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 (EX 597) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 6.564.463 € 3.390,26	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		L. 6.564.463 € 3.390,26
		Avanzo della liquidazione	L. 6.564.463 € 3.390,26	

CONTO ECONOMICO
Cassa Mutua Malattie SIP

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
Indennità anzianità art.76	L. 1.393.617	719,74	Interessi attivi	L. 3.289.331	1.698,80
Vertenze legali	L. 5.889.264	3.041,55	Recupero Indennità malattia	L. 1.817.794	938,81
			Recupero da Inam in liq.ne erroneo acc.to	L. 8.620.219	4.451,97
			proventi vari	L. 120.000	61,97
TOTALE PERDITE	**L. 7.282.881**	**3.761,29**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 13.847.344**	**7.151,56**
Avanzo della liquidazione	L. 6.564.463	3.390,26			-
TOTALE A PAREGGIO	**L. 13.847.344**	**7.151,56**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 13.847.344**	**7.151,56**

02A13140

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale MALF - FATME».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I. G. E. D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria,

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale Malf-Fatme»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di lire 210.051.968 (€ 108.482,79);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua aziendale Malf-Fatme» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo finale di lire 210.051.968 (€ 108.482,79).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di lire 210.051.968 (€ 108.482,79) è devoluto allo Stato e versato al conto corrente intruttifero di tesoreria, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CONTO ECONOMICO
Cassa Mutua Aziendale Malf-Fatme

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
Indennità anzianità art.76	L. 76.744.560	39.635,26	Interessi attivi	L. 140.683.570	72.657,00
Vertenze legali	L. 2.324.462	1.200,48			-
Ritenute Fiscali	L. 113.000	58,36	Trasf.per art 76 da enti vari	L. 148.572.715	76.731,40
Contributi	L. 22.295	11,51			
		-			
		-			
TOTALE PERDITE	**L. 79.204.317**	**40.905,62**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 289.256.285**	**149.388,40**
Avanzo della liquidazione	L. 210.051.968	108.482,79			-
TOTALE A PAREGGIO	**L. 289.256.285**	**149.388,40**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 289.256.285**	**149.388,40**

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa Mutua Malf-Fatme

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 (EX 597) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 210.051.968 € 108.482,79	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 210.051.968 € 108.482,79
		Avanzo della liquidazione	L. 210.051.968 € 108.482,79	

02A13141

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale impiegati Mobil Oil».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 relativo all'individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale l'I.G.E.D. assume la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dei soppressi Enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12 *bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua aziendale impiegati Mobil Oil»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta Cassa sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di lire 15.366.338 (€ 7.936,05);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua aziendale impiegati Mobil Oil» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che si chiude con un avanzo finale di lire 15.366.338 (€ 7.936,05).

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di lire 15.366.338 (€ 7.936,05) è devoluto allo Stato e versato al conto corrente infruttifero di tesoreria, di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa Mutua Aziendale impiegati Mobil Oil

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 (EX 597) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 15.366.338 € 7.936,05	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Avanzo della liquidazione	 L. 15.366.338 € 7.936,05	L. 15.366.338 € 7.936,05

CONTO ECONOMICO

Cassa mutua aziendale impiegati Mobil Oil

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
			Interessi attivi	L. 9.452.738	4.881,93
			Recupero fondi ind.tà anzianità Azienda	L. 5.913.600	3.054,12
TOTALE PERDITE			**TOTALE PROFITTI**	**L. 15.366.338**	**7.936,05**
Avanzo della liquidazione	L. 15.366.338	7.936,05			-
TOTALE A PAREGGIO	**L. 15.366.338**	**7.936,05**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 15.366.338**	**7.936,05**

02A13142

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A.».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 42, con la quale l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A) è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di lire 49.595.371 (equivalente ad € 25.613,87) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di lire 49.595.371 (equivalente ad euro 25.613,87).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO *A*

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

I.C.P.I.A. - Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato

ATTIVITA'	IMPORTO (Lit.)	PASSIVITA'	IMPORTO (Lit.)
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE Capitale netto alle consegne ***L. 1.851.019.124*** Perdita della liquidazione ***L. 1.900.614.495***	***49.595.371***	TESORERIA CONTO N. 21029 (ex 255) Prelevamento dal fondo di cui all'art. 14 ex legge n. 1404/56	***49.595.371***

ALLEGATO *B*

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

I.C.P.I.A. - Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato

PERDITE	IMPORTO (Lit.)		PROFITTI	IMPORTO (Lit.)	
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA':			INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':		
- Annullamento crediti ex Artigiancassa	*56.075.934*		- Annullamento debiti	*29.432.800*	
- Annullamento crediti ex Agensud	*781.056.665*		- Eliminazione fondi svalutazione crediti	*345.228.012*	
- Annullamento depositi cauzionali	*91.567*		- Annullamento debiti v. Min. Tesoro	*241.500.000*	**616.160.812**
- Annullamento crediti verso Erario	*468.131.771*	**1.305.355.937**			
			SOPRAVVENIENZE ATTIVE:		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			- Plusvalenze patrimoniali	*2.927.000*	
- Maggiori accertamenti su Creditori diversi	*9.545.586*		- Minori debiti accertati	*1.621.015*	
- Maggiori accertamenti su Fornitori	*21.101.392*		- Crediti sorti nel corso della liquidazione	*17.146.721*	**21.694.736**
- Debiti sorti nel corso della liquidazione	*877.753.279*				
- Minusvalenze patrimoniali	*2.978*	**908.403.235**	RENDITE DELLA LIQUIDAZIONE:		
			- Interessi attivi bancari	*1.717.966.018*	
COSTI E SPESE DELLA LIQUIDAZIONE:			- Rend. Titoli di Stato	*1.220.310.736*	**2.938.276.754**
- Generale ed amministrative	*79.077.633*				
- Legali	*4.493.982*		Totale PROFITTI		**3.576.132.302**
- Interessi passivi	*3.179.416.010*	**3.262.987.625**			
			PERDITA DELLA LIQUIDAZIONE		**1.900.614.495**
TOTALE PERDITE		**5.476.746.797**	**TOTALE A PAREGGIO**		**5.476.746.797**

02A13143

DECRETO 26 settembre 2002.

Modalità e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsità ritirate o sequestrate da parte delle Forze di polizia.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire le informazioni in materia provenienti dalla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Considerato in particolare che l'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 350/2001 prevede che le autorità nazionali competenti di cui all'art. 2 del regolamento CE 1338/2001 trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro nonché degli altri mezzi di pagamento, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero dell'interno;

Viste le lettere prot. 704400 e 704401 entrambe in data 13 dicembre 2001 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha designato, tra le autorità competenti di cui all'art. 2 del regolamento CE 1338/2001, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato;

Attesa la necessità di provvedere in attuazione di quanto disposto dal citato art. 7 del decreto-legge n. 350/2001;

Decreta:

Art. 1.

Le autorità nazionali competenti all'individuazione dei dati e delle informazioni sui casi di falsificazione, segnatamente il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro.

Art. 2.

1. La trasmissione di cui all'art. 1 è diretta al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è effettuata senza indugio mediante i formulari allegati al presente decreto, corredati delle istruzioni per la compilazione.

2. I formulari allegati al presente decreto potranno essere adeguati in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, previo accordo tra i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

3. I dati e le informazioni relativi a falsificazioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2002 sono trasmessi secondo le disposizioni del presente decreto, entro il termine di cui al comma 1 decorrente dalla emanazione dello stesso provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale del Tesoro
SINISCALCO

Il capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
DE GENNARO

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 186

ALLEGATO

Trasmissione dati tecnico-statistici e altre informazioni sulla falsificazione di monete euro

- Art. 2 Reg. (CE) 1338/01 - Art. 7 D.L. 350/01 conv. nella Legge 409/01 -

A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI TRASMISSIONE

gg mm aa

(3) AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

denominazione Reparto/Ufficio | indirizzo | nr. civico

comune | provincia | nr. telefono | nr. fax

(4) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MONETA SOSPETTA (gg/mm/aa)

(5) LUOGO DI INDIVIDUAZIONE

(comune e provincia)

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE MONETE RITIRATE

(6) TAGLIO MONETE	(7) NAZIONE EMITTENTE	(8) ANNO DI EMISSIONE	(9) NUMERO DI PEZZI

(10) TOTALE PEZZI

(11) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

C) ALTRE INFORMAZIONI

Spontanea esibizione della moneta ☐ **Moneta individuata dal segnalante** ☐

(12) BICROMATISMO (per le monete da 2 e da 1 euro) presente ☐ assente ☐

altro:...
....
....

(13) BORDATURA :

2 Euro – fine iscrizione diversa per ciascun Paese	presente ☐	assente ☐	non conforme ☐
1 Euro – zigrinatura discontinua	presente ☐	assente ☐	non conforme ☐
50 Eurocent – contornata con smerli fini	presente ☐	assente ☐	non conforme ☐
20 Eurocent – liscia con sette intagli		conforme ☐	non conforme ☐
10 Eurocent – contornata con smerli fini	presente ☐	assente ☐	non conforme ☐
5 Eurocent - liscia		conforme ☐	non conforme ☐
2 Eurocent – liscia con scanalatura	presente ☐	assente ☐	non conforme ☐
1 Eurocent - liscia		conforme ☐	non conforme ☐

altro:...
....
....

(14) IMMAGINE SULLA FACCIA COMUNE presente ☐ assente ☐

altro:...
....
....

(15) IMMAGINE SULLA FACCIA NAZIONALE presente ☐ assente ☐

altro...
....
....

(16) MATERIALI E/O MACCHINARI RINVENUTI :

....
....
....

(17) RINVENIMENTO PRESSO STABILIMENTO autorizzato ☐ non autorizzato ☐

altro:...
....

(18) EVENTUALI ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA MONETA E/O DELLA FALSIFICAZIONE:
....
....
....
....
....
....
....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO PER MONETE

SONO ESCLUSI I DATI PERSONALI E DI INTERESSE OPERATIVO CHE FANNO CAPO AL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA DELLA DIREZIONE CENTRALE DI POLIZIA CRIMINALE, SECONDO LE NORME IN VIGORE

(1) numero o codice alfanumerico di riferimento attribuito dal Reparto/Ufficio alla segnalazione;
(2) data di trasmissione della segnalazione (due cifre per giorno, mese e anno);
(3) indicare l'autorità competente di appartenenza (Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato), la denominazione del Reparto/Ufficio segnalante, l'indirizzo, ecc.;
(4) indicare la data di prima individuazione della moneta sospetta (due cifre per giorno, mese e anno);
(5) indicare il luogo dove la moneta è stata individuata per la prima volta (comune e provincia);
(6) indicare il taglio della moneta sospetta;
(7) indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata;
(8) indicare l'anno, quale risulta indicato sulla moneta ritirata;
(9) indicare, per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimi taglio, nazione emittente e anno di emissione;
(10) totale aritmetico della colonna "*numero di pezzi*";
(11) indicare l'eventuale numero di fogli allegati, da utilizzare qualora non fossero sufficienti le righe prestampate;

ALTRE INFORMAZIONI : apporre una x su una delle due caselle, a seconda che si tratti di consegna spontanea della moneta da parte di un esibitore nei confronti del Reparto/Ufficio competente, ovvero qualsiasi altro caso di individuazione della moneta da parte del medesimo Reparto/Ufficio;

(12) BICROMATISMO : la superficie delle monete da 2 euro presenta una parte esterna in rame-nichel (colore bianco-argento) e una parte interna in nichel-ottone (colore giallo-oro); al contrario, la superficie delle monete da 1 euro presenta una parte esterna in nichel-ottone (colore giallo-oro) e una parte interna in rame-nichel (colore bianco-argento) ;
(13) BORDATURA : come evidenziato nel verbale, ogni taglio di moneta presenta un bordo diverso ad eccezione dei tagli da 1 e da 5 eurocent, entrambi a bordatura completamente liscia;
(14) IMMAGINE SULLA FACCIA COMUNE : i tagli da 1, 2 e 5 eurocent raffigurano l'Europa sullo sfondo del globo terrestre; i tagli da 10, 20 e 50 eurocent rappresentano l'Unione europea come insieme di singole nazioni ; i tagli da 1 e da 2 euro rappresentano gli Stati membri dell'Unione europea come un territorio unico senza confini ;
(15) IMMAGINE SULLA FACCIA NAZIONALE : ciascuno Stato membro ha selezionato le immagini per la faccia nazionale delle proprie monete: tali immagini possono essere diverse al variare del taglio (ad esempio, Italia e Austria) ovvero anche uguali per tagli diversi (ad es., Belgio e Irlanda). Anche Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco emettono monete con proprie facce nazionali, aventi corso legale nell'area dell'euro;
(16) MATERIALI E/O MACCHINARI RINVENUTI : elencare tutti i tipi di macchinari e materiali rinvenuti, e inequivocabilmente destinati e/o utilizzati per la falsificazione delle monete sospette;
(17) indicare se la moneta è stata rinvenuta presso stabilimenti autorizzati o meno;
(18) inserire in questa voce tutti i casi residuali non previsti nelle voci precedenti e/o altre caratteristiche che rendono la moneta sospetta (ad es. disegni o caratteri non conformi, dimensioni non conformi, sbavature, ecc.);

IL FORMULARIO DEVE ESSERE INVIATO AL NUMERO VERDE 800307314 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – UCAMP – A CURA DEL COMANDO/UFFICIO INDIVIDUATO DA CIASCUNA AUTORITA' COMPETENTE (GUARDIA DI FINANZA, CARABINIERI, POLIZIA DI STATO)

Trasmissione dati tecnico-statistici e altre informazioni sulla falsificazione di banconote euro

- Art. 2 Reg. (CE) 1338/01 - Art. 7 D.L. 350/01 conv. nella Legge 409/01 -

A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI TRASMISSIONE

gg mm aa

(3) AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

denominazione Reparto/Ufficio

indirizzo

nr. civico

comune

provincia

nr. telefono

nr. fax

(4) DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aa)

(5) LUOGO DI INDIVIDUAZIONE

(comune e provincia)

B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(6) TAGLIO BANCONOTE	(7) SERIE	(8) COMBINAZIONE ALFANUMERICA 1^ combinaz.	2^ combinaz. (se diversa)	(9) PLATE NUMBER	(10) NUMERO PEZZI

(11) TOTALE PEZZI

(12) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALLEGATI

C) ALTRE INFORMAZIONI

Spontanea esibizione della banconota ☐ **Banconota individuata dal segnalante** ☐

(13) FILIGRANA presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(14) FILO DI SICUREZZA presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(15) OLOGRAMMA presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(16) STRISCIA IRIDESCENTE presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(17) MICROSCRITTURA presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(18) INCHIOSTRO OTTICAMENTE VARIABILE presente ☐ assente ☐
altro:..
....

(19) REGISTRO DI STAMPA presente ☐ assente ☐ fuori registro ☐
altro:..
....

(20) MATERIALI E/O MACCHINARI RINVENUTI :
....
....

(21) EVENTUALE RINVENIMENTO PRESSO TIPOGRAFIA : autorizzata ☐ non autorizzata ☐
altro:..
....

(22) EVENTUALI ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA BANCONOTA E/O DELLA FALSIFICAZIONE (ad es. : effetto a rilievo della stampa tipo calcografia , ecc.):
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO PER BANCONOTE

SONO ESCLUSI I DATI PERSONALI E DI INTERESSE OPERATIVO CHE FANNO CAPO AL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA DELLA DIREZIONE CENTRALE DI POLIZIA CRIMINALE, SECONDO LE NORME IN VIGORE

(1) numero o codice alfanumerico di riferimento attribuito dal Reparto/Ufficio alla segnalazione;
(2) data di trasmissione della segnalazione (due cifre per giorno, mese e anno);
(3) indicare l'autorità competente di appartenenza (Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato), la denominazione del Reparto/Ufficio segnalante, l'indirizzo, ecc.;
(4) indicare la data di prima individuazione della banconota sospetta (due cifre per giorno, mese e anno);
(5) indicare il luogo dove la banconota è stata individuata per la prima volta (comune e provincia);
(6) indicare il taglio della banconota sospetta;
(7) indicare la serie di emissione della banconota ;
(8) - nella colonna "1^ *combinazione*" indicare la combinazione alfanumerica stampata due volte sul verso della banconota (in basso a sinistra e in alto a destra), costituita da una lettera e undici numeri;
- la colonna "2^ *combinazione*" va compilata esclusivamente in caso di due combinazioni alfanumeriche diverse stampate sul verso della medesima banconota;
(9) indicare il codice alfanumerico di sei caratteri (una lettera, tre numeri, una lettera ed un numero) rilevabile ad occhio nudo sul recto della banconota, in posizione predeterminata per ciascun taglio (per la localizzazione del "plate number", vedi immagini a tergo);
(10) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimi taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica;
(11) totale aritmetico della colonna "numero pezzi";-
(12) indicare l'eventuale numero di fogli allegati, da utilizzare qualora non fossero sufficienti le righe prestampate;

ALTRE INFORMAZIONI : apporre una x su una delle due caselle, a seconda che si tratti di consegna spontanea della banconota da parte di un esibitore nei confronti del Comando/Ufficio competente, ovvero qualsiasi altro caso di individuazione della banconota da parte del medesimo Comando/Ufficio;

(13) FILIGRANA : è visibile osservando in controluce entrambi i lati non stampati della banconota. La filigrana è integrata nella carta ed è ottenuta variandone lo spessore durante la fabbricazione. Nelle banconote sono visibili tre tipi di filigrana : in chiaroscuro (il motivo architettonico), in chiaro (il valore della banconota) e a barre;
(14) FILO DI SICUREZZA : è visibile in controluce ed è incorporato nella carta della banconota. Si tratta di un filo scuro che attraversa verticalmente la banconota e che reca la scritta *"EURO"* e le cifre del valore della banconota (leggibili da entrambi i lati del biglietto);
(15) OLOGRAMMA : si tratta di una lamina olografica otticamente variabile, stampata a caldo sul lato destro del recto della banconota. Nelle banconote da 5 a 20 euro, è una striscia (foil stripe), mentre per quelle da 50 a 500 euro è una placchetta (patch). Muovendo la banconota, appare sulla striscia olografica il simbolo dell'euro (glifo) ed il valore del biglietto, mentre sulla placchetta olografica appare il motivo architettonico ed il valore del biglietto. Strisce e placchette olografiche, se osservate in controluce, evidenziano il simbolo dell'euro punteggiato;
(16) STRISCIA IRIDESCENTE : le sole banconote da 5, 10 e 20 euro sono attraversate verticalmente da una striscia iridescente , stampata a caldo sul verso della banconota, che brilla per effetto della luce. Essa reca il simbolo dell'euro ed il valore del biglietto;
(17) MICROSCRITTURA : si tratta di iscrizioni alte 0,2 millimetri che ad occhio nudo appaiono come una linea sottile, e che sono invece leggibili, con una lente d'ingrandimento, in varie zone della banconota. Sulle banconote autentiche i caratteri in microscrittura appaiono nitidi e non sfocati. Sulle banconote sono stampati altresì, e visibili ad occhio nudo, caratteri in "miniscrittura" (0,8 mm);
(18) INCHIOSTRO OTTICAMENTE VARIABILE (Optically Variable Ink): sulle banconote da 50, 100, 200 e 500 euro, il valore nominale stampato sul verso, in basso a destra, varia di colore, inclinando la banconota, passando dal verde oliva al violetto;
(19) REGISTRO DI STAMPA : alcuni segni incompleti stampati sul recto in alto a sinistra, e sul verso in alto a destra, formano l'immagine completa e precisa ("a registro") del valore nominale del biglietto, osservando quest'ultimo in controluce;
(20) MATERIALI E/O MACCHINARI RINVENUTI : elencare tutti i tipi di macchinari e materiali rinvenuti, e inequivocabilmente destinati e/o utilizzati per la falsificazione delle banconote sospette;
(21) indicare se la banconota è stata rinvenuta preso tipografie autorizzate o meno;
(22) inserire in questa voce tutti i casi residuali non previsti nelle voci precedenti e/o altre caratteristiche che rendono la banconota sospetta (ad es. effetto a rilievo della stampa tipo calcografia, motivi architettonici non conformi, dimensioni non conformi, sbavature, ecc.).

IL FORMULARIO DEVE ESSERE INVIATO AL NUMERO VERDE 800307314 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - UCAMP - A CURA DEL COMANDO/UFFICIO INDIVIDUATO DA CIASCUNA AUTORITA' COMPETENTE (GUARDIA DI FINANZA, CARABINIERI, POLIZIA DI STATO)

POSIZIONE DEL "PLATE NUMBER" E DIMENSIONI DELLE BANCONOTE IN EURO

120 x 62 mm

147 x 82 mm

127 x 67 mm

153 x 82 mm

133 x 72 mm

160 x 82 mm

140 x 77 mm

01A13193

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed i ntegrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 ottobre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi; di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo complesso antocianosidico del mirtillo al 36% di antocianosidi; autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.6 Gravidanza

La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

02A13134

DECRETO 24 ottobre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti diosmina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 10 ottobre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo diosmina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di diosmina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo diosmina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo diosmina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.6 Gravidanza

La sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

02A13135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002.

Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (Decreto n. 31447).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) del 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993, che ha individuato i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto comitato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, si è constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati sono da ritenersi superati in conseguenza dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonché in considerazione dei cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione nelle piccole e medie aziende;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della citata delibera C.I.P.I. 13 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale

1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come interpretato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere superato nelle singole unità aziendali nelle fattispecie contemplate dall'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure concorsuali), a condizione che:

a) l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento;

b) l'attività sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale.

2. La deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore o commissario.

Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.

Art. 2.

Trasformazione dell'assetto proprietario aziendale

1. Qualora sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, le imprese possono presentare solo programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale.

2. Il mutamento effettivo dell'assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa.

3. Per apporto di capitale si intende sia l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti a titolo di apporti patrimoniali, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire alla società un capitale di rischio e risorse delle quali la società può liberamente disporre per le proprie esigenze operative.

4. Si considera rilevante l'apporto di capitale di cui al comma 3 che sia maggiore del 25% del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria sia pari o inferiore a dodici mesi.

Qualora la durata del predetto programma sia superiore a dodici mesi, l'apporto di capitale non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro.

5. Nel caso in cui l'apporto di capitale di cui al comma 4 consista nel solo aumento del capitale sociale, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto di capitale. Nel caso in cui l'apporto di capitale consista nei versamenti come definiti nel precedente comma 3, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare pari al 50% dell'importo dei suddetti versamenti.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze di prima approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nelle quali si chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 223 del 1991, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalla delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993.

2. L'efficacia della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa, sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 165

02A13125

DECRETO 20 agosto 2002.

Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarietà». (Decreto n. 31445).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1995, recante «Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.»;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 1, comma 1, della già richiamata legge n. 451 del 1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante: «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Ritenuta la necessità di disciplinare in maniera organica la materia riguardante la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, già oggetto di precedenti specifici atti normativi e ministeriali;

Ritenuta, altresì, la necessità di dare applicazione all'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che siano stabilite le condizioni e le modalità per il superamento del limite massimo dei trentasei mesi nell'arco temporale di un quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati «contratti di solidarietà», che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformità alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure.

4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, deve essere indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenenti al casi sopra richiamati.

5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicaziore dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Art. 4.

Modalità applicative

1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

2. Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.

3. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 236 del 1993, così come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 608 del 1996, citata nelle premesse, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

4. Nel contratto di solidarietà non può essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro mesi.

5. In via generale, il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale.

6. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, già ridotto in virtù del contratto di solidarietà, è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà e la conseguente presentazione di nuova domanda.

7. In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, oltre l'orario full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 5.

Pagamento diretto

1. In via generale, ed in quanto non previsto dalla normativa che disciplina i contratti di solidarietà, non è autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. Tuttavia, nei casi in cui, nel corso di attuazione del contratto di solidarietà, l'impresa cessi l'attività, o sia assoggettata a procedura concorsuale, può essere adottata, previa richiesta aziendale, specifica autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.

Art. 6.

Richiesta di un nuovo contratto di solidarietà

1. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.

Art. 7.

Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991

1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991. In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163

02A13126

DECRETO 20 agosto 2002.

Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia. (Decreto n. 31446).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso ai dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Considerato che, successivamente all'entrata in vigore del sopra richiamato art. 1, comma 7, della legge n. 451 del 1994, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) non ha adottato specifici criteri sulle modalità di accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti e dei soci delle citate imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Ritenuto pertanto urgente individuare criteri e requisiti, oggettivi e soggettivi, per quanto concerne le modalità di accertamento delle condizioni per l'intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Gli accertamenti effettuati di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

a) Requisiti soggettivi:

a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di pulizia che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG. Tale requisito sussiste anche nel caso del socio lavoratore ove l'azienda appaltatrice di servizi di pulizia sia costituita in forma cooperativa;

a2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo;

a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente.

b) Requisiti oggettivi:

b1) la contrazione dell'attività dell'azienda di pulizia deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente, verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, o di ristrutturazione, o di riorganizzazione o di conversione industriale;

b2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine:

a) durata dei contratti di lavoro;

b) orario di lavoro giornaliero;

c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi pulizia o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività).

3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovrà allegare all'istanza presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle premesse, una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:

a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG straordinaria;

b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di pulizia intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.

2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG straordinaria effettuato dall'azienda committente.

3. Le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 164

02A13127

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla cantina sociale di Solopaca (Benevento) e dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Benevento in data 3 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Solopaca (Benevento) il 21 febbraio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Solopaca», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Solopaca» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOLOPACA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Solopaca» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Solopaca» bianco;

«Solopaca» Falanghina;

«Solopaca» rosso;

«Solopaca» rosso superiore;

«Solopaca» rosato;

«Solopaca» Aglianico;

«Solopaca» spumante.

La denominazione di origine controllata «Solopaca», accompagnata dalla specificazione «Classico», è riservata ai vini bianchi e rossi, ottenuti esclusivamente dalla vinificazione di uve prodotte nella zona appositamente delimitata nell'art. 3, per le seguenti tipologie:

«Solopaca» classico bianco;

«Solopaca» classico rosso;

«Solopaca» classico rosso riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» e «Solopaca» classico, ad esclusione della tipologia «"Solopaca" spumante», devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalle rispettive zone di produzione indicate nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

a) Bianco:

Trebbiano toscano, dal 40 al 60%;

Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia (localmente denominata uva Cerreto), da soli o congiuntamente, per la restante parte purché i vitigni aromatici nel complesso non superino il 20% del totale,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.

b) Falanghina:

Falanghina, minimo l'85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%;

c) Rosso (anche per le tipologie «superiore» e «riserva») e rosato:

Sangiovese dal 50 al 60%; Aglianico, dal 20 al 40%,

possono concorrere i vitigni Piedirosso, Sciascinoso ed altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%;

d) Aglianico:

Aglianico, minimo l'85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%;

e) Spumante:

Falanghina, minimo il 60%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca, e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino.

Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72.

Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate.

Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare, la strada per Massa La Grotta.

Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nordo-vest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fin quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.

b) Le uve destinate alla produzione del vino «Solopaca» classico devono essere prodotte nel comune di Solopaca limitatamente alla zona di seguito specificata:

partendo dal ponte sul fiume Calore «Maria Cristina» in località «Fontana Sala», si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si percorre un tratturo per circa 100 m fino a raggiungere un dislivello naturale; si percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest, fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota 79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino alla quota 55, immettendosi sulla comunale S. Pietro e proseguendo sempre verso nord-ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino al bivio che forma la via comunale con un sentiero che va verso sud; a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale, ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena, e proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in località Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del comune di Solopaca, in località Ponte della Calce; da questo punto si procede sul limite di confine comunale in direzione sud-est, passando in prossimità delle quote 152, 179, 181, ed in c/da S. Vincenzo si incrocia con la via provinciale proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est verso il centro abitato di Solopaca, fino a quota 212; a questo punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera dopo il serbatoio verso destra fino a raggiungere la quota 332 loc. Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale in prossimità delle case, proseguendo in direzione est, passando per le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 m da questa e sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano; lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra, verso il cento urbano di Solopaca fino ad immettersi in una stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in loc. Campaminico e fino a quota 82; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere il sentiero in direzione ovest fino al ponte «Maria Cristina», punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Solopaca» e «Solopaca» classico devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicità e qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 15 tonnellate per le tipologie bianco, Falanghina e spumante ed alle 13 tonnellate per le tipologie rosso, rosato e Aglianico, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i sei ed i cinque chilogrammi per ceppo.

Tale resa è ridotta ad un massimo di 12 tonnellate di uva per ettaro per le uve destinate alla produzione del «Solopaca» classico Bianco e a 10 tonnellate di uva per ettaro per la tipologia «Solopaca» classico rosso in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque ed i quatto chilogrammi per ceppo.

A tali limiti, e solo ed esclusivamente per i vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché quella globale non superi del 20% i limiti massimi.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare alle tipologie «Solopaca» bianco e Falanghina un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol; ed alle tipologie «Solopaca» rosso, rosato e Aglianico, dell'11,00 vol%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol. Tali uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione di altre tipologie della denominazione di origine controllata «Solopaca».

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» rosso superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del «Solopaca» classico devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11.50% vol per il bianco, e del 12,00% vol per la tipologia rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», ivi compresi la presa di spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Benevento.

L'uso della specificazione «Classico» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Solopaca» bianco, rosso e rosso riserva è riservato al vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, delimitata dal precedente art. 3, lettera *b)*.

Il vino «Solopaca» Aglianico non puo essere immesso al consumo prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» con la specificazione «Classico», ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della intera zona di produzione della denominazione di origine controllata «Solopaca», di cui all'art. 3, lettera *a)*.

Il vino «Solopaca Rosso Superiore» deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

La menzione «Classico» è riservata alle tipologie bianco, rosso e rosso riserva, provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che vengono immessi al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale di 12,00% per il bianco e 12,50% per il rosso.

Il vino «Solopaca» classico rosso deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento; il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Il vino «Solopaca» classico rosso sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento può fregiarsi in aggiunta della menzione «riserva».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine «Solopaca» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Bianco «classico»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Rosso:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosso classico:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Falanghina:

colore: paglierino scarico;

odore: vinoso, gradevole, fresco;

sapore: asciutto, armonico, lievemente acidulo;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Spumante:

colore: paglierino chiaro;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: tipico, sapido;

spuma: fine e persistente;

titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

La menzione «Superiore» è riservata alla tipologia «Solopaca» rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che venga, immessa al consumo con un titolo alcoolometrico volumico minimo del 12,5%.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» e «Solopaca» classico deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di rigine controllata «Solopaca», nelle tipologie rosso superiore, Falanghina, Aglianico, Spumante, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità fino a 3 litri. Sono vietate le confezioni con tappo a corona o a strappo.

È ammesso il tappo a vite unicamente per i contenitori di capacità nominale non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca», accompagnati dalla specificazione «Classico», dovranno essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità nominale di 0,750 litri ed è obbligatorio l'utilizzo di tappi di sughero raso bocca.

02A13136

DECRETO 7 novembre 2002.

Nuove tessere personali di riconoscimento per ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Attesa la necessità di adeguare i predetti modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali alla nuova denominazione del Ministero;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione dei decreti ministeriali 28 febbraio 1987, 26 settembre 1994 e 6 agosto 1996, i modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sono determinati nei sottoelencati allegati facenti parte integrante del presente decreto per il personale a fianco di ognuno indicato:

allegato *A* - Ispettori;

allegato *B* - Sovrintendenti;

allegato *C* - Assistenti e Agenti.

A decorrere dal 1° marzo 2003 cesserà a tutti gli effetti la validità dei modelli in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA ISPETTORI N. 000000

Data rilascio Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali MOD. C.F.S.

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO *B*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

SOVRINTENDENTI

ALLEGATO *C*

TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ASSISTENTI ED AGENTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA ASSISTENTI ED AGENTI N. 000000

Data rilascio

Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

Primo Dirigente

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

MOD. C.F.S/...

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE È AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

02A13144

DECRETO 7 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 2002 al 10 luglio 2002 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Viterbo: siccità dal 1° marzo 2002 al 10 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Canino, Montalto di Castro, Monte Romano, Tarquinia, Tuscania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13155

DECRETO 7 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

pioggie alluvionali: 24 luglio 2002 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: pioggie alluvionali del 24 luglio 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Valfabbrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13156

DECRETO 13 novembre 2002.

Modalità di presentazione delle domande per la pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000 concernente la «Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto»;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000 concernente le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate alla gestione sperimentale dei fasolari di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, in corso di perfezionamento, concernente la proroga della sperimentazione per la gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Viste le proposte formulate nelle riunioni dell'11 giugno e 31 ottobre 2002 dal Comitato di coordinamento, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999;

Vista la nota in data 1 1 novembre 2002, a firma dei presidenti dei consorzi di Monfalcone, Chioggia e Venezia, con la quale all'unanimità è indicata la data del 30 novembre 2002 quale termine utile per la presentazione delle istanze delle imprese interessate alla gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, per il periodo di proroga della sperimentazione;

Considerata l'opportunità di accogliere il termine proposto, con la nota dell'11 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È fissato al 30 novembre 2002 il termine utile per la presentazione, tramite i consorzi di gestione, delle domande da parte delle imprese interessate alla gestione sperimentale della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

2. In caso di numero di domande superiore a quello massimo previsto (65), l'ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione della domanda al competente consorzio, secondo le modalità previste da ciascun consorzio medesimo.

3. L'inizio dell'attività di pesca delle 65 imprese ammesse alla pesca dei fasolari per il periodo di proroga della sperimentazione è fissato al 1° febbraio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale: TRIPODI

02A13247

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 ottobre 2002.

Modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (ANPA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'ANPA in strutture operative ed in particolare l'art. 8 che disciplina il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);

Visto il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 2, il quale stabilisce l'entità del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* e dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Considerato che le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 93 pari a L. 22.100 milioni per l'anno 2001, sono state già trasferite all'ANPA e pari ad € 8.831.412,97 per l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'APAT e, sino alla sua effettiva operatività all'ANPA, per l'attuazione del presente decreto;

Considerato che le finalità di tale finanziamento, individuate all'art. 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono:

assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali, provinciali e nazionali;

adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 93/2001 demanda all'APAT e, sino alla sua effettiva operatività, all'ANPA il trasferimento alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento fissa le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla effettiva operatività dell'APAT e, in particolare, di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali, secondo i seguenti criteri:

assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA, finalizzati a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità e delle agenzie regionali e nazionali;

adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente decreto, l'APAT, e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, attiverà un programma coerente con le indicazioni del programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecnici, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti ai seguenti aspetti:

linee progettuali;

modalità di definizione del programma;

finanziamenti e modalità di erogazione.

3. Il programma di cui al comma 2 sarà comunicato al Tavolo di coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione e informazione ambientale.

Art. 2.

Linee progettuali

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente dal supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella struttura a rete costituita dai progetti Centri tematici nazionali (CTN), che coprono una parte degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto. Il piano di programmazione dei CTN va definito per l'anno 2002 in relazione agli stanziamenti assegnati ed i relativi progetti andranno conclusi nel triennio 2002-2004.

2. Per il conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'art. 1 del presente decreto l'APAT e sino alla sua effettiva operatività l'ANPA, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A operanti preferibilmente a rete secondo le linee progettuali coerenti con i criteri di cui al programma SINA e con i criteri di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con particolare riguardo a:

sviluppo e sperimentazione degli strumenti organizzativi e di gestione delle attività di controllo relative alle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici, conservazione della natura);

realizzazione del sistema a rete per il monitoraggio delle componenti ambientali, che comprende l'adeguamento delle metodiche e l'implementazione dei sistemi di qualità;

istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito del sistema delle Agenzie.

Art. 3.

Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA predispone le specifiche tecniche ed economiche nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente art. 2, da parte delle

AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione, che devono, comunque, perseguire i seguenti obiettivi:

favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle agenzie a uno standard operativo minimo per quanto concerne le attività di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni, anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto al nord del Paese;

favorire lo sviluppo di modalità operative secondo una logica di rete integrata ed in tal senso promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le specifiche tecniche ed economiche e i criteri di valutazione sono trasmessi a AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. e al Tavolo di coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale.

3. Nei successivi trenta giorni, l'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, presenta in seno al Consiglio nazionale delle Agenzie, le specifiche, le modalità e i termini di presentazione delle proposte e i criteri di valutazione di cui al precedente comma 1, ricevendo indicazioni circa i soggetti AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., singoli o associati, proponenti progetti., che comunque garantiscono la coerenza di valutazione di cui al precedente comma 1. Tali indicazioni sono comunicate alla Commissione così come meglio individuata al seguente art. 4.

Art. 4.

Commissione di valutazione e monitoraggio

1. Per la selezione delle proposte progettuali presentate dalle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, è istituita presso l'APAT e sino alla sua effettiva operatività presso l'ANPA, la Commissione di valutazione e monitoraggio.

2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre scelti tra il personale dell'APAT e sino alla sua operatività dell'ANPA e due (di cui uno con funzioni di presidente), designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il presidente, nell'espletamento dell'attività della Commissione, può nominare un segretario senza diritto di voto.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

5. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione di cui al presente articolo presta la propria attività a titolo gratuito.

Art. 5.

Ripartizione delle risorse finanziarie

1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito delle risorse del presente decreto, devono realizzarsi entro il biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto CTN che ha durata triennale.

2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresì costi relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, così come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.

3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad € 10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto CTN, così come individuato all'art. 2, comma 1 ed una quota pari a € 10.195.110,44 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalità individuate nell'art. 3, mentre il residuo 20% è destinato al finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'APAT e sino alla sua effettiva operatività, dall'ANPA secondo specifiche e criteri stabiliti dal direttore generale dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dal direttore dell'ANPA.

Art. 6.

Modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti

1. L'APAT e sino alla sua effettiva operatività, l'ANPA, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.

2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed è con essa che viene stipulata la convenzione che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A titolari del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.

3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure tecnico amministrative stabilite dal vigente regolamento dell'APAT e sino alla sua effettiva operatività dell'ANPA.

4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera «A» del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 233

02A13188

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Saronno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle Entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4691/2002 in data 7 novembre 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Saronno ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Saronno il giorno 9 ottobre 2002 per inaugurazione del nuovo ufficio locale di Saronno;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Saronno in data 9 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13189

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Guastalla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Guastalla il giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

Causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Guastalla è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A13137

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Rimini e Ravenna, nei giorni di seguito elencati, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni, date.

I P.R.A. di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Rimini il giorno 18 ottobre 2002, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il P.R.A. di Ravenna, il giorno 23 ottobre 2002, causa concorso interno nella sede di Roma, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A13145

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 100/7/2002 in data 23 ottobre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nel giorno 18 ottobre 2002, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13147

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 97/7/2002 in data 23 ottobre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 18 ottobre 2002, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firernze, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13149

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 96/7/2002 in data 21 ottobre 2002, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 18 ottobre 2002, causato da uno sciopero di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13150

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 332/S del 21 ottobre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 18 ottobre 2002 per sciopero del personale indetto dalla organizzazione sindacale C.G.I.L.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 413/2002 del 22 ottobre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 31 ottobre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A13148

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2002.

Mancato funzionamento dell'ufficio dell'Automobile Club d'Italia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1 Mancato funzionamento dell'ufficio dell'Automobile Club d'Italia di Venezia, in data 28 ottobre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Automobile Club d'Italia di Venezia, nel giorno 28 ottobre 2002.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella data del 28 ottobre 2002 l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico a causa di un'assemblea del personale.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 ottobre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A13113

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 ottobre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Pesaro.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 18 ottobre 2002 per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali: C.G.I.L. e R.D.B.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 novembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A13190

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, servizi catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l' art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 374570 del 18 ottobre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo limitatamente ai servizi catastali nel giorno 18 ottobre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 ottobre 2002, prot. n. 2256, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia limitatamente ai servizi catastali, nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 novembre 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A13191

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l' art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 62203 del 18 ottobre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 18 ottobre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 ottobre 2002, prot. n. 2257, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 novembre 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A13192

DETERMINAZIONE 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Torino, servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del terriorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Torino in data 18 ottobre 2002, protocollo n. 1765, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Torino;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 25 ottobre 2002, protocollo n. SP/GB/863/2002;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 18 ottobre 2002.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Torino - servizio di pubblicità immobiliare di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 novembre 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A13120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Adisseo Filozoo».

Estratto decreto n. 208 del 10 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% ADISSEO FILOZOO S.r.l.» (ex integratore medicato SPIRAMIX 200).

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 02770840367;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102446010;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102446022.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a spiramicina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi;

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Chemicals Laif S.r.l.».

Estratto decreto n. 215 del 24 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% CHEMICALS LAIF S.r.l. (ex integratore medicato Spiramicin 200).

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l., con sede legale e fiscale in Vigonza (Padova) (CN), via Dell'Artigianato, 13, codice fiscale 02580270284.

Produttore: la società Trei sita in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103397016;

sacco da 10 kg - A.I.C. - n. 103397028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazione terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie, respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni;

suini e polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13152

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anticor 200 Premix».

Estratto decreto n. 224 del 28 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi ANTICOR 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), (CN), via Colleoni n. 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2, e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento), U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102448014;

sacco da 25 kg - A.I.C. - n. 102448026.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina pari a base 200 g; (riferiti a materia prima avente attività di 3200 ul/mg);

eccipienti: paraffina liquida (olio di vasellina) 100 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazione terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore.

Tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13154

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 225 del 28 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% CEVA VETEM S.p.a. (ex integratore medicato Anticor 2000).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2, e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento), U.C.L. S.p.A. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 103394019;

sacco da 1 kg - A.I.C. - n. 103394021;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103394033;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103394045.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina pari a base 200 g; (riferiti a materia prima avente attività di 3200 ul/mg);

eccipienti: acido adipico 25 g;

silice colloidale 5 g;

destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte e suini.

Indicazione terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni, suini: 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13151

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% Liquida Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 226 del 28 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% CEVA VETEM S.P.A. (*ex* integratore medicato Spriravet liquido).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2, e presso le officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento), U.C.L. S.p.A. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102427034;

flacone da 1 l - A.I.C. - n. 102427010;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 102427022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina pari a base 200 g; (riferiti a materia prima avente attività di 3200 ul/mg);

eccipienti:

glicole propilenico 10 g;

propionato di sodio 4 g;

metilparaidrossibenzoato 2 g;

acqua depurata p.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazione terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche, respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 24 giorni; suini e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13153

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2002, in applicazione delle previsioni di cui alla legge 1° agosto 200, n. 166, è stata adottata la 1ª edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 39/2002 del 30 settembre 2002, che nella premessa richiama espressamente la delibera n. 44/2001, determina l'applicazione delle disposizioni del regolamento secondo il seguente schema:

a) entro 12 mesi per tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, di linea e non di linea, con un movimento annuo complessivo di passeggeri pari o superiore a 600.000 unità,

b) entro 24 mesi per i medesimi aeroporti con movimento annuo complessivo di passeggeri inferiore a 600.000 unità.

Pertanto essendo l'entrata in vigore del regolamento fissata al 27 novembre 2002, gli aeroporti devono risultare conformi ai requisiti del regolamento rispettivamente entro il 27 novembre 2003 ed entro il 27 novembre 2004.

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento, che sarà revisionato ogni 6 mesi laddove necessario, possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in Viale Castro Pretorio, n. 118 - 00185.

02A13128

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 marzo 2002 del Ministero delle attività produttive, recante: «Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2002).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, seconda colonna, nel riquadro relativo a «Altri interventi (piano di gestione 08)», al quarto capoverso, dove è scritto: «Legge n. 49/1985, *art. 8* - Marcora», leggasi: «Legge n. 49/1985 - Marcora».

02A13244

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651271/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 9 *

€ 0,77